

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF)

**Art.1 - DEFINIZIONI ED ALLEGATI.**

1.1 Ai fini del Contratto valgono le seguenti definizioni: AEEGSI: Autorità per l'energia elettrica e gas e il sistema idrico ,Istituta ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; Fornitore: Sentra Energia S.r.l., con sede legale in Viale Città d'Europa 39 – 00144 Roma (RM), CF/Piva 12657501008; Cliente è il consumatore che richiede la fornitura dell'energia elettrica e/o gas naturale con applicazione delle condizioni economiche riservate ai Clienti del mercato libero proposte dal Fornitore sia esso un Cliente Residenziale o un Cliente Business; Parti: Fornitore e Cliente; Cliente Domestico: Per le forniture di energia elettrica si intende il Cliente finale alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi domestici, così come definito nell’ art. 2.2 lettera a) della d. 199/11 (TIT). Per le forniture di gas naturale, che il Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l'utilizzo sia effettuato con punti di riconsegna il cui titolare sia una persona fisica o un condominio; Cliente Business: per le forniture di energia elettrica si intende il Cliente finale che utilizza l'energia per usi diversi da quelli domestici come definito nell' art. 2.2 lettera b) c) d) e) f) della d. 199/11 (TIT). Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas per usi diversi da quelli abitativi (ad esempio per usi industriali, artigianali); Punto di Prelievo (PUDO): il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale; Punto di Riconsegna (PDR): punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal Fornitore e prelevato dal Cliente; Mercato libero mercato, di cui alle Direttive Comunitarie n. 96/92/CEE e n. 98/30/CE, nel quale le imprese che vendono energia elettrica e/o gas sono in concorrenza tra loro e nel quale il Cliente può quindi scegliere liberamente, tra le offerte commerciali disponibili, da quale venditore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica e/o il gas; Contratto: contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale disciplinato dalle CGF e dalle CTE; BT/MT: Bassa tensione/Alta Tensione. Terna: Terna Spa, società responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione su tutto il territorio italiano; Distributore o impresa distributrice: il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e/o gas alla cui rete è connesso il Cliente; Switching: successione di un fornitore ad un altro sullo stesso POD e/o PDR o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un POD e/o PDR nuovo o precedentemente disattivato; Perdite di rete: perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione con obbligo di connessione a terzi, differenziato per tipologia di tensione, rifezicate in Tab. 8 della delib.111/06, Allegato A/TICE; Delibera AEEGSI 646/2015/R/ee (c.s.m.) "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica" per il periodo di regolazione 2016-2023"; TIQV: Delibera AEEGSI 646/2015/R/ee (c.s.m.) "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica" per il periodo di regolazione 2016-2023"; TIS: delibera AEEGSI 107/09: "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'AEEGSI in ordine alle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento"; TIT: Testo Integrato delle disposizioni dell'AEEGSI: per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica approvato con delibera AEEGSI, n. 348/07 del 29.12.2007 e s.m.i.; TIV: Testo Integrato Vendita, Allegato A della delibera AEEGSI n.156/07 del 27/06/2007 ("Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'AEEGSI per l'erogazione nei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07") e s.m.i.; TIMOE: delibera 258/2015/R/com "Testo integrato in materia di morosità nel mercato retail dell'energia elettrica.; TIMG: delibera AEEGSI ARG/gas 99/11." Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di vendita, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità GAS);1.2 Il presente Contratto è costituito da: Condizioni Generali di Fornitura (CGF), Proposta di Contratto , Condizioni Tecniche Economiche (CTE), nota informativa, scheda confrontabilità dei prezzi, e comunicazione dati catastali identificativi dell’immobile. La Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura deve essere trasmessa dal Cliente al Fornitore, anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Il Cliente, con la sottoscrizione della presente Proposta di contratto, dichiara di conoscere ed accettare tutti i documenti anteriormente elencati. E' inteso che in caso di contrasto tra CGF e CTE, qualora quest’ultime siano in corso di validità, prevalgono le CTE.

**Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.**

2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura, da parte del Fornitore, di energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero e degli altri servizi accessori al POD e/o PDR indicato dal Cliente nel Contratto e alle condizioni ivi previste.2.2 Il Fornitore metterà a disposizione del Cliente i quantitativi di energia elettrica e/o gas naturale necessari al fabbisogno del/dei Punto/i di Prelievo e Riconsegna provvedendo a stipulare, direttamente o attraverso soggetti terzi, i Contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e trasporto ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti.

**Art. 3 - PROPOSTA DI CONTRATTO E ACCETTAZIONE.**

3.1 La proposta di contratto è irrevocabile ai sensi dell'art.1329 cc ed è valida per 45 giorni dalla data di sottoscrizione. 3.2 Il Contratto si conclude per adesione con la sottoscrizione da parte del Cliente della Proposta di Contratto , CGF, CTE e degli eventuali ulteriori allegati, fatto salvo quanto previsto agli art. 3.5 e 3.6. 3.3 La conferma dell'accettazione della proposta di contratto da parte del Fornitore verrà comunicata per iscritto, all'indirizzo indicato dal cliente, entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo. 3.5 La/Ie fornitura/e sono in ogni caso condizionate: 1) per l'energia elettrica: a) all'ottenimento da parte del Cliente e/o del Fornitore di tutte le autorizzazioni, concessioni o nulla osta eventualmente necessarie, e all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vettoriameno b) al fatto che il Cliente, ai sensi di quanto stabilito dal TIMOE non risulti sospeso per morosità e/o oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching. In tal caso, il Fornitore si riserva di esercitare la facoltà di revoca della richiesta di switching relativa al punto di prelievo sospeso per morosità entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione del Distributore. 2) per il gas: a) a quanto previsto per l'energia elettrica, ovvero al fatto che al momento della richiesta di accesso per la sostituzione nella fornitura il PDR non risulta chiuso a seguito dell'intervento di Chiusura per sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG; b) alla disponibilità, da parte del Cliente, di un PDR di gas naturale ubicato nel luogo di fornitura; c) alla verifica da parte del Fornitore, entro 30 gg dalla stipulazione del contratto, che il PDR sia servito da un'impresa distributrice del Gas Naturale con la quale il Fornitore, abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula del contratto; d) all'esistenza di un impianto conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente anche in materia di edilizia ed urbanistica. 3.6 In ogni caso il Fornitore ha facoltà di non avviare e/o cessare la/e fornitura/e nei seguenti casi: a) il Cliente si sia in precedenza reso inadempiente nei confronti del Fornitore; b) il Cliente risulti avere una pregressa morosità con il precedente fornitore; c) risulti che la richiesta di erogazione del servizio sia stata effettuata da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarlo in proprio; d) il Cliente non abbia compilato in modo completo, corretto o abbia fornito in modo non veritiero i propri dati; e) il Fornitore accerti che il Cliente risulti avere uno stato di insolvenza patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sottoposizione a procedure concorsuali, esecutive, protesti e/o pregiudizievole di Tribunale o Conservatoria, sia in proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/società e, in ogni caso, qualora il Cliente risulti nella categoria "cattivo pagatore" di cui alla d. 200/99); f) in caso di richiesta di voltura; g) mancata consegna, ove richiesta, della garanzia di cui all'art. 13) esito mancato o negativo delle procedure di verifica.

**Art. 4 - AVVIO DELLA SOMMINISTRAZIONE.**

4.1 La fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale è condizionata all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasporto e dispacciamento dell'Energia Elettrica e/o di trasporto e di distribuzione del Gas Naturale e avviene compatibilmente alle tempistiche stabilite dall'AEEGSI e subordinate alla tipologia contrattuale richiesta dal Cliente. Qualora, per cause non imputabili al Fornitore, la decorrenza della fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale non sia compatibile con la data di attivazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto di Energia Elettrica e/o di trasporto e di distribuzione di Gas Naturale, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile; in tale caso il Fornitore non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente conseguente la ritardata attivazione della fornitura e, in caso di fornitura relativa ad una pluralità di POD e/o PDR , si impegnerà a dar corso alla fornitura per quei POD/PDR per i quali l'attivazione risulta già possibile. In caso di Richiesta di Fornitura congiunta di Energia Elettrica e Gas Naturale, qualora, per cause non imputabili al Fornitore, non sia possibile l'attivazione congiunta, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo in relazione all'energia elettrica. In tale caso, l'efficio del contratto decorre dall'attivazione della prima fornitura. 4.2 La data di inizio della somministrazione sarà indicata dal Fornitore al Cliente nella comunicazione di accettazione del Contratto e sarà comunque indicata nella fattura di fornitura.

**Art. 5 - MANDATI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE.**

5.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Fornitore, a titolo gratuito ed irrevocabile per tutta la durata della fornitura, i seguenti mandati:1) un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. a Sentra Energia S.r.l. a sottoscrivere e inoltrare il recesso dal contratto di fornitura in essere con il Fornitore stesso.2) Mandato per la stipula dei contratti per il trasporto, per il dispacciamento, il bilanciamento e se contemplato lo scambio sul posto dell'energia prelevata e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato con Terna S.p.a e il distributore competente.3) Mandato per la gestione della Connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione a terzi e/o di distribuzione del gas, autorizzando espressamente il Fornitore a richiedere eventualmente l'interruzione della connessione alla rete e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del POD/PDR, manlevando il Fornitore da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsiasi modo derivare. 5.2 Il Fornitore per l'esecuzione dei mandati fatturerà al Cliente i corrispettivi in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate dall'AEEGSI e secondo gli schemi di contratti tipo predisposti dall'AEEGSI e recepiti da Terna e dal Distributore e comunque come previsto dall’ art. 7. 5.3 Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere e dichiara altresì di avere preso visione delle Condizioni Tecniche del Distributore e del Contratto di Gestione della Connessione. Il Fornitore è in sin d'ora autorizzato, ai sensi dell' art. 1717 c.c., a sostituire altri soggetti terzi e sta esteso nell'esecuzione dei mandati ricevuti, identificando nel caso di soggetti terzi, il soggetto stesso. Il Cliente dichiara che i/I POD e/o PDR indicato/i nella Proposta di Contratto risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e che i detti collegamenti sono adeguati ai propri fabbisogni energetici, che i/I Punto/i di Prelievo, i complessi di misura ed i collegamenti imputabili sono a norma di legge. Il Cliente dichiara di aver ricevuto puntualmente alla conclusione del contratto copia integrale del Contratto e gli Allegati contrattuali di cui all'art. 1, tutte le informazioni preliminari cui all'art. 9 della d. 104/10 e di cui all'art. 48,49 D.lgs. 206/2005. Dichiaro inoltre di essere il legittimo titolare delle utenze e di utilizzare l'Energia in proprio per usi domestici o non domestici, in conformità a quanto indicato nella Proposta di Contratto , attestando l'esattezza e corrispondenza al vero dei dati forniti, nonché la titolarità e l'attribuzione del diritto all'utilizzazione delle utenze, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni eventuale variazione dei dati e tenendo indenne lo stesso Fornitore da ogni pretesa, richiesta o azione di terzi derivante da o comunque connessa a quanto indicato nel presente Contratto.

**Art. 6 - DURATA, RECESSO,PENALE,VOLTURA,DIRITTO DI RIPENSAMENTO.**

6.1 Il Contrto ha durata a tempo indeterminato, con rinnovo tacito e automatico delle CTE alla loro scadenza di 12 mesi in 12 mesi. 6.2 Alle Parti è riconosciuta la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi della Del. 144/07 e s.m.i. mediante invio di apposita comunicazione all'altra Parte contrattuale (al Fornitore presso la sede legale; al Cliente presso l'indirizzo di invio fatture e comunicazioni indicato nella Proposta di Contratto), con le seguenti modalità: a) in caso di recesso esercitato dal Cliente per cambio fornitore: i) per il Cliente con punti alimentari in bassa tensione, in ogni momento con raccomandata a/r da parte del nuovo fornitore scelto e preavviso di trenta giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'altra parte contrattuale salvo diversa indicazione in CTE; ii) per il Cliente in cui nel Contratto vi sia un punto alimentato in media tensione e/o nel caso in cui sia compreso almeno un punto alimentato in tensione diversa dalla bassa è previsto il recesso anticipato di 6 mesi bi) in caso di recesso esercitato dal Cliente per cessare definitivamente la fornitura (disalimentazione contratto): il Cliente si impegna a richiedere, sottoscrivere e riconsegnare l'apposita modulistica redatta dal Fornitore per tale operatività, con deroga ai termini di cui all'art.5; c) per il Fornitore: in ogni caso il Fornitore ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento con preavviso di 6 mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.6.3 In caso di mancato rispetto in tutto o in parte ad opera del Cliente o del nuovo fornitore scelto del periodo di preavviso di cui al precedente comma, il Cliente sarà tenuto, fatto salvo l'eventuale maggiore danno, al pagamento in favore del Fornitore di una penale così determinata: a)per le forniture di energia elettrica del Cliente Domestico l'importo è pari a € 60,00 (sessanta) per singolo POD; b) per le forniture in BT del Cliente Business, l'importo è pari a € 20,00 (venti) per ogni kW di potenza disponibile nel POD; c) per le forniture di energia elettrica in MT del Cliente Business, l'importo è pari a € 20,00 (venti) per ogni kW di potenza disponibile nel POD e per ogni mese di fornitura non effettuata dal fornitore a causa della risoluzione e/o sospensione anticipata rispetto alla data di scadenza o alla scadenza rinviata; d) per le forniture di gas il Cliente Domestico sarà tenuto al pagamento verso il Fornitore di una penale di importo pari a € 80,00 (ottanta) per singolo POD e) per le forniture di gas il Cliente

Business sarà tenuto al pagamento di una penale di importo pari a € 200,00 (duecento) per singolo PDR. 6.4 In caso di voltura sarà obbligo del Cliente, congiuntamente al Soggetto Volturante presentare al Fornitore debita e tempestiva richiesta scritta, secondo le modalità indicate dal Fornitore, il quale si riserva di richiedere specifica documentazione accompagnatoria. Il Fornitore comunicherà al soggetto volturante ed al Cliente l'esito della richiesta di voltura. La richiesta di voltura e/o disalimentazione, fatto salvo quanto previsto all' art. 3.6, sarà evasa dal Fornitore solo ad avvenuto ricevimento di tutta la documentazione a tal fine richiesta ed avrà decorrenza al più tardi dal primo giorno del mese successivo, salvo diverso termine liberamente valutato dal Fornitore e derivante dalla documentazione allegata e/o altre certificazioni. In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso ovvero di altra forma di cessazione del contratto come sopra descritto (disalimentazione, voltura), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originate dal contratto, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri ed i costi accessori di cui al presente contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza. Resta inteso che il Fornitore ha diritto di sospendere immediatamente, anche senza preavviso, la fornitura dell'energia elettrica dopo aver accertato che il beneficiario dell'utenza è soggetto terzo rispetto al titolare del contratto. In caso di recesso da parte del Cliente dal contratto di fornitura il Fornitore sarà tenuto a comunicare la risoluzione contrattuale al SIl entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso. In concomitanza con la risoluzione contrattuale, qualora il POD non sarà oggetto di una nuova attivazione contrattuale con altro fornitore, il Distributore garantirà la continuità della fornitura attivando i servizi di ultima istanza. In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, qualora il Cliente receda limitatamente a una fornitura, il Fornitore si riserva di recedere dall'altra fornitura nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. 6.5 Il Cliente Domestico può esercitare il diritto di ripensamento dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, come indicato all'art. 3.1 delle presenti CGF. L'esecuzione del contratto verrà avviata solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Qualora venga richiesta esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto, il Cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto e, in tal casi, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti, così come indicati dal Fornitore al momento della richiesta del servizio da parte del Cliente. Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento il Cliente Domestico dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata A/R a SENTRA ENERGIA S.R.L. Viale Città d'Europa 39, 00144 Roma RM o a mezzo fax 06.5294021 e all'indirizzo di posta elettronica [clienti@sentra.it](mailto:clienti@sentra.it). Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente può utilizzare l'apposito modulo presente sul sito [www.sentra.it](http://www.sentra.it) o altro modello contenente le seguenti informazioni minime : a) dati anagrafici b) dati del punto di fornitura (POD/PDR) c) data di conclusione del contratto.

**Art. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.**

7.1 A fronte della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli importi definiti nel Contratto medesimo e nelle CTE, che relativamente al periodo di efficacia e per le voci di costo nelle stesse indicate, prevalgono, in caso di conflitto, su ogni altra disposizione. 7.2 Condizioni economiche Energia Elettrica a) al Cliente verranno fatturati i seguenti corrispettivi i) Corrispettivo Energia: sono posti a carico del Cliente i costi indicati nelle CTE alla voce "Prezzo Luce". ii) i Corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e le componenti A, UC e MCT previste per i clienti nel mercato libero in conformità alle delibere AEEGSI di tempo in tempo vigenti. iii) Oneri previsti per il servizio di dispacciamento, il Cliente riconosce al fornitore tutti i costi sostenuti per il servizio di dispacciamento. Salvo differente indicazione nelle CTE sono posti a carico a) del Cliente Domestico a copertura dei costi di separazione e i corrispettivi di valore equivalente all'applicazione dell' tariffa AEEGSI, parametro PD, definito nel TIV, per utenti domestici monofasi; b) per le forniture Business in BT sono posti a carico del Cliente i costi di dispacciamento e i corrispettivi di valore equivalente all'applicazione della tariffa AEEGSI per i clienti in bassa tensione oltre ai costi sostenuti per il servizio di dispacciamento che non siano già compresi nella determinazione della tariffa AEEGSI. Per le utenze Business in MT gli oneri di dispacciamento saranno regolati secondo le disposizioni della delibera AEEGSI 111/06 e del TIS e s.m.i.. Qualora venisse meno la pubblicazione della tariffa AEEGSI per i clienti in bassa tensione, per quanto riguarda gli oneri di dispacciamento anche alle forniture in BT verranno applicate le disposizioni della delibera AEEGSI 111/06 e del TIS e s.m.i.; iv) Corrispettivi di Commercializzazione e Vendita: sono posti a carico del Cliente in quota fissa secondo la componente PCV, della delibera AEEGSI 156/07 e s.m.i., non sono poste a carico del cliente le componenti DISPT/BI fisso e DISPT variabile v) Salvo differente indicazione nelle CTE, sono posti a carico del Cliente oneri di bilanciamento in relazione alle attività svolte dal fornitore nell'ambito della programmazione della somministrazione svolta ai propri clienti a titolo forfetario pari un corrispettivo di 0,005 Euro/kwh applicati ai consumi prelevati del singolo mese comprensivo di perdite di rete. 7.3 Condizioni economiche Gas Naturale : al Cliente verranno fatturati i seguenti corrispettivi i) Corrispettivi materia prima posti a carico del Cliente secondo i costi indicati nelle CTE alla voce "Prezzo Gas" ii) Componenti tariffarie del trasporto, dello stoccaggio, degli oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità, che consistono nella componente per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela (GRAD), nella componente a copertura del meccanismo per la rieogazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale (CPR), nella componente a copertura degli oneri aggiuntivi (QDA) relativi alla Fornitura di Gas Naturale definite dagli art. 8, 8 bis, 9 e 11 del "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (TIVG) di cui alla Del. AEEGSI 64/09 e s.m.i.; iii) Corrispettivi di commercializzazione e vendita al dettaglio secondo la tariffa amministrata AEEGSI dell'art. 7 del TIVG. iv) Salvo differente indicazione nelle CTE, sono posti a carico del Cliente oneri di bilanciamento in relazione alle attività svolte dal fornitore nell'ambito della programmazione della somministrazione svolta ai propri clienti a titolo forfetario pari un corrispettivo di 0,03 Euro/Smc. 7.4 Il prezzo del gas ove stabilito in €/GJ è convertibile in €/Smc considerando un gas fornito con le seguenti caratteristiche: Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc e coefficiente C uguale a 1 (ome da d. 104/10). In considerazione del fatto che la quantità di gas effettivamente prelevata dipende, a parità di quantità misurata, anche da altre variabili quali il PCS dei gas, la quota altermetrica e la temperatura, il corrispettivo effettivamente applicato al Smc misurato verrà adeguato in funzione dei parametri PCS e C approvati dall'AEEGSI per l'ambito tariffario e per le località nella quale si trova il PDR. 7.5 Ulteriori condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e/o gas: 1) il Fornitore, nel 90 gg antecedenti alla scadenza originaria delle CTE ovvero in ogni momento successivamente, se alla stessa, si riserva la facoltà di comunicare con preavviso di 90 gg, dalla loro applicabilità, l'applicazione di nuove e diverse CTE, che si internderanno automaticamente accettate dal cliente in assenza, entro il suddetto termine di 90 gg., di suo formale recesso nei termini e nei modi di cui all'art.6. Tale comunicazione potrà avvenire anche con nota in fattura. 2) in conformità à TIQE e al RDQG, a fronte del mandato di cui all'art. 5 per la gestione della connessione del POD/PDR, il Cliente inoltrerà al Distributore competente tramite il Fornitore le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione del POD/PDR (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: esecuzione di lavori semplici e complessi, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un POD già attivo). Fermo restando quanto previsto al punto 7.2 del presente articolo ed il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata, al Distributore tramite il Fornitore stesso, un contributo in quota fissa pari a € 25,00 (venti) IVA esclusa; 3) i prezzi per ogni voce, ove legati a valorizzazioni da parte dell'AEEGSI, riceveranno integralmente le variazioni stabilite dalla AEEGSI, con applicazione delle variazioni a far data dalla data di efficacia definita dall'AEEGSI; 4) salvo differente indicazione in CTE sono altresì addebitati al Cliente, per ogni fornitura: (i) i corrispettivi ed oneri di cui al successivo art. 10.2, 12 e 13; (ii) gli oneri ulteriori costo o importo previsto da eventuali delibere dell'AEEGSI e/o da altre norme di legge espressamente a carico del Cliente finale, ovvero non espressamente a carico del Fornitore; 5) eventuali variazioni tariffarie saranno imputate limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore; 6) se i dati relativi alla potenza e/o alla capacità impegnate ed alla residenza che risultano al Distributore sono difformi da quelli indicati dal Cliente sulla Proposta di Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore, applicando eventualmente i diversi prezzi previsti. Per la sola residenza, il Cliente Domestico potrà rettificare il dato risultante al Distributore inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti; in caso di rettifica da parte del Distributore, il Fornitore con la prima bolletta utile effettuerà un conguaglio applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo a partire dalla data di efficacia della rettifica. Considerato che l'informazione relativa alla residenza è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore, nel caso di assenza (o di perdita) di detto requisito per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore i costi corrispettivi ulteriori eventualmente gravanti, contrattualmente previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui il Fornitore sia stato eventualmente gravato.

**Art. 8 - TRIBUTI.**

8.1 Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che il Fornitore è tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, ed imposte addizionali è determinato sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili"; eventuali successive dichiarazioni fornite dal Cliente al Fornitore , circa alcuni utilizzi specifici, potrebbero eventualmente determinare un trattamento di tassazione agevolato; il Cliente che ritiene di rientrare in queste categorie di utilizzo, dovrà inviare al Fornitore, un'apposita istanza, con rispettiva documentazione, attestante gli elementi necessari per l'applicazione del regime fiscale richiesto. 8.2 Il Cliente assume la responsabilità della correttezza e della veridicità dei dati contrattuali comunicati e delle suddette altre sue dichiarazioni e manleva il Fornitore da ogni responsabilità sulla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. 8.3 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente ha fornito, saranno oggetto di rivalsa da parte del Fornitore verso il Cliente. 8.4 Nel caso in cui il maggior versamento d'imposte sia stato causato da un errore attribuibile al Cliente, si procederà al rimborso d'imposta a quest'ultimo, solo nei termini e nella misura in cui l'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali rimborseranno Sentra Energia.

**Art. 9 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI E AUTOLETTURE.**

9.1 Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi è il Distributore che le esegue con la frequenza e le modalità: 1) per l'energia elettrica: ai sensi del TIME; 2) per il gas: ai sensi dell'art. 14 del TIVG. 9.2 Il Cliente può provvedere all'autolettura del misuratore a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo modalità e tempistiche ivi specificate; tale autolettura è ritenuta valida se fornita con regolarità e salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso. 9.3 Ai fini della fatturazione il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare la fornitura di energia elettrica e/o gas , se del caso non accettato o salvo successivo conguaglio, avvalendosi nell'ordine di: a) lettura Fornite dal Distributore; b) autolettura del Cliente; c) stima del prelievo mediante ricostruzione basata sul dato storico e disponibili al Fornitore; d) dato indicato nel campo "Consumo annuo" (energia elettrica) della Proposta di Contratto; e) eventuali sistemi propri di misura e analisi dati. 9.4 Il Distributore competente è l'unico autorizzato alla rilevazione dei dati di misura, pertanto il Cliente potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente a detta misura, solo nei confronti del Distributore.

**Art. 10 - USO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS , APPARECCHIATURA, VERIFICHE, RICOSTRUZIONI CONSUMI.**

10.1 Il Cliente, unico responsabile della conservazione, integrità e del buon funzionamento degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, è tenuto ad utilizzare gli impianti e l'energia elettrica/gas naturale per gli usi previsti dal presente Contratto e in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, impegnandosi a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni eventuale guasto, così come eventuali variazioni nei dati e/o nell'uso delle utenze rispetto a come riportati nella Proposta di Contratto. Non sono consentiti prelievi precedenti la potenza massima installata se non previo accordo con il Fornitore, né l'utilizzo di energia elettrica (in luoghi diversi da quelli in cui si trova il POD/PDR, né la cessione degli stessi a terzi sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento di ogni danno. 10.2 Il Contatore non potrà essere verificato, modificato, rimosso o spostato se non per disposizione del Fornitore o del Distributore, per mezzo dei propri incaricati o a seguito di richiesta scritta del Cliente che il Fornitore provvederà ad inoltrare al Distributore; il Cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere al Fornitore tutte le relative spese, compreso l'importo addebitato dal Distributore per l'intervento (se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione) e quanto indicato all'art. 7. Qualora risulti accertato un malfunzionamento o una manomissione del contatore, il Fornitore, riservata l'eventuale risoluzione del Contratto e/o le più opportune azioni a propria tutela, procederà alla determinazione del relativo conguaglio sulla base dei dati forniti dal Distributore, quale soggetto terzo e responsabile della rilevazione dei consumi, conguaglio che il Cliente dichiara sin d'ora di accettare, sia in ordine alle quantità che ai periodi di competenza in questione. 10.3 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente autorizza il Fornitore o suoi incaricati ad accedere agli impianti ed alle apparecchiature del Cliente e del Distributore ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso ovvero anche senza preavviso per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza ovvero al fine di impedire possibili prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o gas naturale.

**Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

11.1 Salvo diversa previsione indicata nelle CTE, le fatture verranno emesse con periodicità: 1) energia elettrica: a) per il Cliente Domestico, almeno bimestrale, salvo la prima fattura che potrà avere cadenza mensile; b) per il Cliente Business, almeno mensile. 2) per il gas: (i) per clienti con consumi fino a 500 Smc/anno, almeno trimestrale; (ii) per clienti con consumi fino a 5000 Smc/anno, almeno bimestrale (iii); per clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno, mensile. 11.2 Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di variare la periodicità della fatturazione, ovvero anche senza preavviso in casi eccezionali (a titolo esemplificativo: manomissioni contatore, prelievi fraudolenti, errori contabili, ecc.). La bolletta sarà recapitata in formato cartaceo, con addebito delle relative spese di gestione. In alternativa, il Cliente può optare per il servizio di fattura on-line. 11.3 Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro la scadenza prevista nella fattura stessa non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della fattura. Il pagamento delle fatture emesse dovrà essere effettuato per l'intero importo indicato, non sono consentiti pagamenti parziali, non può essere differente o ridotto neanche in caso di contestazione. Il Cliente può effettuare il pagamento mediante addebito automatico in conto corrente (addebito diretto SEPA) o bollettino postale, salvo diverse modalità di cui il Cliente dovesse rendere disponibili con apposita comunicazione. 11.4 Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare un addebito che il PUDO sul c/c del cliente che opti per il pagamento tramite addebito diretto SEPA a titolo di verifica del buon esito della trattazione. Tale importo verrà riaccreditato al cliente entro l'emissione della prima fattura. 2) provvedere al pagamento di eventuali importi come a credito del Cliente, previa emissione di eventuale documento fiscale, esclusivamente mediante: i) compensazione parziale o totale con precedenti e/o successive fatture a debito del Cliente; ii) bonifico bancario ovvero eventuali ed ulteriori strumenti di pagamento scelti dal Fornitore; il Cliente si impegna in ogni caso a collaborare con il Fornitore, accettando sin d'ora tali metodi di pagamento. 11.5 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati/accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore. 11.6 Il Fornitore potrà, a suo insindacabile giudizio, cedere il credito vantato nei confronti del Cliente ad istituti di credito e/o società finanziarie da esso individuate.

**Art. 12 - INTERESSI DI MORÀ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ'.**

12.1 In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento oltre la scadenza della fattura, che determina l'automatica messa in mora, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, gli interessi di mora, conteggiati su base annua dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, incluse quelle per i solleciti di pagamento pari a: a) per il Cliente Domestico, Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali b) per il Cliente Business come previsto dal D. Lgs. n. 231/2002. Tali eventuali interessi, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute, saranno addebitati sulla prima bolletta successiva al pagamento. Eventuali reclami o contestazioni non autorizzano il Cliente di diffiere o sospendere i pagamenti, totali o parziali. Il Cliente non potrà compensare somme dovute a qualsiasi titolo al Fornitore con somme a qualsiasi titolo dovute dal Fornitore al Cliente.12.2 In caso di morosità il Fornitore potrà: i) addebitare al Cliente eventuali oneri per spese generali di gestione della pratica di sollecito fino ad un massimo di € 10,00 (dieci) per sollecito, oltre spese postali correlate; ii) affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ed ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito; iii) esercitare la compensazione di posizioni debitorie/creditorie; iv) addebitare al Cliente per ogni operazione, oltre agli eventuali oneri amministrativi richiesti dal Distributore, il pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione nella misura massima, rispettivamente, di € 180,00 ed di €150,00, IVA esclusa v) risolvere il contratto, per entrambi i servizi di fornitura o anche limitatamente ad uno solo.12.3 In caso di morosità del Cliente saranno attivate le procedure di sospensione della fornitura del o dei servizi del TIMOE (energia elettrica) e del TIMG (gas). Il Fornitore provvederà all'emissione di un apposito sollecito di pagamento e/o diffida legale, a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle bollette non pagate: a) non inferiore a 15(quindici) giorni solari decorrenti dall'invio della raccomandata b) oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, del fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata c) oppure, nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20(venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, indicante le modalità di pagamento, nonché i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della Fornitura nel limite dell'ammontare richiesto dall'Autorità. Se dopo il sollecito, e nei termini concessi per l'adempimento, il Cliente avrà provveduto al pagamento di quanto richiesto dovrà essere immediatamente comunicazione al Fornitore mediante fax da inviarsi al numero indicato nel sollecito e riportato in ogni fattura.12.4 Trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza di cui sopra, in costanza di morosità, il Fornitore procederà alla sospensione per morosità della fornitura di energia elettrica e/o gas metano. 12.5 Qualora la comunicazione di costituzione in mora ne segua una precedente avvenuta nei 90 (novanta) giorni solari precedenti con riferimento ad altre fatture i termini di pagamento contenuti nella diffida si riducono a: 7 (sette) giorni solari decorrenti dall'invio al Cliente della suddetta diffida a mezzo raccomandata; 5 (cinque) giorni solari decorrenti dal ricevimento, da parte del fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della diffida a mezzo PEC; 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di emissione della diffida qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della stessa tramite raccomandata. 12.6 Trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza di cui sopra, in caso di costanza di mora il Fornitore potrà presentare la richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica e/o chiusura del contatore gas. 12.7 In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico, secondo quanto stabilito dal TIMG e TIMOE. In particolare, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a: a) euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: i) non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento; il) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data invio; iii) non sia stato rispettato il termine minimo (3 giorni) lavorato ai sensi dell'art. 12.4 o 2 giorni lavorativi ai sensi dell'art. 12.6) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa di distribuzione di sospensione per morosità della fornitura di energia elettrica e/o gas metano. L'indennizzo sarà corrisposto al Cliente direttamente o in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell'importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale) ovvero, qualora l'importo della prima fattura addebitata sia inferiore all'indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante rimesse diretta. In ogni caso l'indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione. 12.8 Nel caso il Fornitore sia tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico, al Cliente non sarà richiesto alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. 12.9 Solo per l'energia elettrica: per i siti in BT, qualora tecnicamente possibile, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente verrà effettuata la sospensione della fornitura. 12.10 Nelle ipotesi di sospensioni della fornitura rese impossibili per cause non imputabili al Distributore, il Fornitore potrà richiedere all'impresa distributrice l'esecuzione della prestazione di interruzione dell'alimentazione del POD/PDR ai sensi del TIMG e del TIMOE, ovvero di lavoro complesso/interruzione alimentazione/taglio colonna/etc., ovvero di cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione, ovvero la facoltà di attivare la procedura di distacco forzoso a mezzo intervento di ufficiale giudiziario, all'uso incaricato dal tribunale competente previo invio al Cliente di apposita raccomandata con preavviso di 10 giorni lavorativi. In questi casi verrà addebitato al Cliente un importo fino ad un massimo di € 180,00 IVA esclusa, oltre al costo sostenuto per l'intervento complesso del Distributore ed ogni maggior costo per spese legali, processuali e/o giudiziarie.12.11 Inoltre, ai fini della sospensione per morosità, qualora il Cliente sia titolare di più POD/PDR per i quali abbia sottoscritto contratti con il Fornitore, verrà considerata la complessiva posizione debitoria del Cliente, con facoltà del Fornitore di richiedere la sospensione per morosità indifferentemente per uno o più POD/PDR, a prescindere da quale sia il POD/PDR per il quale risulti sussistere la morosità.

**Art. 13 - GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE.**

13.1 Il Cliente, a semplice richiesta del Fornitore ed entro 15 (quindici) giorni solari dalla stessa, si impegna a far rilasciare da un primary istituto di credito, garanzia bancaria in favore del Fornitore, secondo lo schema che verrà caricato da quest'ultimo, ad un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 3 (tre) mesi di fornitura, comprensiva di imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e/o gas; Qualora il Cliente, in corso di vigenza del Contratto, dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione dello stesso tale da pregiudicare il fido eventualmente concesso da società di Assicurazione Crediti, il Fornitore potrà richiedere la predetta garanzia, secondo lo schema, l'importo e le condizioni sopra riportate. Detta garanzia, qualora richiesta, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi dalla cessazione degli effetti del contratto. In caso di mancato rilascio della predetta garanzia ovvero di mancato reintegro della stessa entro 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Fornitore, quest'ultimo avrà facoltà di non dare corso alla somministrazione ovvero sospenderla o di avvalersi della clause risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti del art. 15 (Condizioni risolutive del contratto). 13.2 Fatte salve diverse disposizione nelle CTE, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, il Cliente sarà tenuto al versamento di un importo, a titolo di deposito cauzionale, calcolato in funzione del consumo annuo a) per l'energia elettrica per consumi fino a : i) 3.500 kWh/anno € 35,00; ii) 10.000 kWh/anno € 100,00; iii) 20.000 kWh/anno € 180,00; iv) 50.000 kWh/anno € 400,00; consumo oltre 50.000 kWh/anno valore equivalente a 2 mensilità di maggior consumo, comprensivo delle imposte. b) per il gas naturale per consumi fino a : i) 500Smc/anno € 25,00; ii) 1.500 Smc/anno € 75,00; iii) 5.000 Smc/anno € 120,00; iv)10.000 Smc/anno € 250,00; v)15.000 Smc/anno € 400,00; vi) 20.000 Smc/anno € 600,00; per consumo oltre 20 000 Smc/anno valore equivalente a 2 mensilità di maggior consumo, comprensivo delle imposte. 13.3 L'ammontare del deposito verrà sempre evidenziato in bolletta. In alternativa al deposito cauzionale di cui sopra, qualora il Cliente abbia consumi inferiori a 10.000 kWh/anno e/o 5000 Smc/anno, potrà optare per la domiciliazione bancaria con addebito diretto SEPA come garanzia equivalente. Qualora invece i consumi del Cliente fossero superiori a 10.000 kWh/anno e/o 5000 Smc/anno e le due forme di garanzia possono essere richieste. Detti importi potranno essere richiesti, anche in corso di fornitura, in caso di mancata attivazione o interruzione della domiciliazione bancaria o postale, o mancato e/o ritardato pagamento da parte del Cliente, che si obbliga, a semplice richiesta, a corrispondere il deposito cauzionale così come applicabile. Con la fattura di chiusura del contratto, il deposito cauzionale sarà restituito, qualora non trattenuto in tutto